

**ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PIANI, DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI,
DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA’
DI MODESTA ENTITA’ RITENUTI NON INCIDENTI
NEGATIVAMENTE SULLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI
E SUGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEI SITI DELLA
RETE NATURA 2000 OGGETTO DI PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA
REGIONALE**

Ambito di applicazione

Nei siti Natura 2000 tutti i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi e le Attività (P/P/P/I/A) sono da assoggettare alla procedura di Screening.

In considerazione del fatto che, però, diversi P/P/P/I/A, qualora siano realizzati nel rispetto di determinate condizioni attuative, non comportano incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, il presente documento indica quali sono i P/P/P/I/A considerati compatibili con la corretta conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e quali sono le relative condizioni attuative da rispettare.

I P/P/P/I/A indicati nel presente Elenco sono, quindi, da considerarsi già pre-valutati positivamente, e quindi non devono essere più sottoposti alla procedura di Screening, purché rispettino le Condizioni attuative indicate, sia che ricadano all’interno che all’esterno dei siti Natura 2000 regionali tranne per quei siti, o loro porzioni, specificatamente indicati e per i quali, al contrario, si renderà obbligatorio effettuare la procedura ordinaria di Screening.

I P/P/P/I/A indicati nell’Elenco sono da considerarsi pre-valutati solo qualora vengano rispettate le Condizioni attuative indicate per ogni tipologia, sia nella fase cantieristica che in quella di esercizio. Ne consegue che i P/P/P/I/A che non possono rispettare le Condizioni attuative indicate o che non rientrano nella casistica indicata nel presente documento devono essere sottoposti alla procedura ordinaria di Screening.

I settori interessati dal presente documento sono i seguenti:

- Settore edilizio;
- Reti tecnologiche, impianti di trasporto a fune e impianti tecnologici;
- Infrastrutture viarie;
- Settore Agricoltura, Arboricoltura, Zootecnia e Acquacoltura;
- Settore forestale;
- Gestione del verde urbano e delle aree verdi di pertinenza degli edifici;
- Acque lentiche;
- Acque lotiche;
- Difesa della costa;
- Settore turistico-ricreativo;
- Settori vari.

I P/P/P/I/A indicati nell’Elenco devono, altresì, rispettare le limitazioni contenute nelle Misure generali e specifiche di conservazione e nei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché le

disposizioni contenute nelle normative di settore vigenti, compresi i regolamenti degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle Aree protette statali e regionali.

L'Ente gestore del sito Natura 2000 può individuare, con specifici provvedimenti, le Aree di elevata naturalità per la presenza di habitat o di specie animali o vegetali di particolare pregio naturalistico, dandone evidenza pubblica nel proprio sito e nel sito web regionale; in queste Aree di elevata naturalità i P/P/P/I/A, pur essendo indicati nel presente Elenco, non possono essere realizzati liberamente, ma devono essere preventivamente assoggettati alla procedura di Screening, in quanto la preavalutazione regionale non si applica per le Aree di elevata naturalità.

Nei casi in cui si verificano circostanze di somma urgenza o di pronto intervento, lo Screening non è dovuto, ma il soggetto pubblico o privato che interviene deve dare tempestiva comunicazione dei lavori eseguiti all'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato che verificherà ex-post la necessità di prevedere la realizzazione di eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione.

Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

Ambiti

Ambito urbano / territorio urbanizzato: insieme delle aree interne ai perimetri urbanizzati come individuati nella pianificazione urbanistica comunale vigente ai sensi della Legge regionale n. 24/17.

Ambito forestale: insieme delle aree boscate (estensione superiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e con copertura arborea maggiore del 20%).

Ambito rurale: insieme delle aree agricole, naturali o seminaturali non classificate come territorio urbanizzato, né come ambito forestale.

Aree

Aree naturali o seminaturali:

- Aree caratterizzate dalla presenza di acqua in modo permanente o temporaneo:
 - Acque lentiche: zone umide, paludi, valli, lagune, laghetti, bacini naturali o artificiali, torbiere, fontanili, risorgive, maceri, pozze di abbeverata, stagni, prati umidi.
 - Acque lotiche: corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti e rii), canali artificiali.
- Aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione arboreo-arbustiva: boschi, boschetti, complessi macchia-radura, siepi, arbusteti, filari alberati, piantate, impianti vari non più in attualità di coltura e da considerarsi abbandonati (frutteti, uliveti, vigneti, vivai, castagneti da frutto, impianti di arboricoltura da legno).
- Aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea: prati, prati stabili, prati-pascoli, pascoli, aree incolte, radure.
- Aree caratterizzate dall'assenza o da scarsa presenza di vegetazione: pareti rocciose, calanchi, dune costiere, spiagge naturali, grotte.

Aree agricole:

- Aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole: seminativi, frutteti, uliveti, vigneti, vivai, orti, castagneti da frutto, impianti di arboricoltura da legno, prati, prati stabili, prati-pascoli, pascoli.
- Aree caratterizzate dalla presenza di attività di itticoltura e acquacoltura intensiva.

Nota:

I prati, i prati stabili, i prati-pascoli e i pascoli spesso costituiscono ambienti di elevato pregio naturalistico, in quanto possono ospitare specie animali e vegetali o habitat di interesse comunitario e, nel contempo, possono essere oggetto di attività agricola (es. sfalcio) o zootecnica (es. pascolo). Ne consegue che rientrano sia nelle Aree naturali o seminaturali che nelle Aree agricole.

Habitat

Ambiente o insieme di fattori ambientali in cui si sviluppa una specie o una comunità.

Si riconoscono Habitat naturali o seminaturali, Habitat di interesse comunitario e Habitat di specie.

Habitat naturali o seminaturali:

Zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Habitat di interesse comunitario:

Habitat naturali o seminaturali che:

- nel territorio rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale.

- hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta.
- costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più regioni biogeografiche.

Habitat di una specie:

Ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

SOMMARIO

1. SETTORE EDILIZIO.....
2. RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E IMPIANTI TECNOLOGICI
3. INFRASTRUTTURE VIARIE.....
4. SETTORI AGRICOLTURA, ARBORICOLTURA, ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA
5. SETTORE FORESTALE
6. GESTIONE DEL VERDE URBANO E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI.....
7. ACQUE LENTICHE.....
8. ACQUE LOTICHE
9. DIFESA DELLA COSTA.....
10. SETTORE TURISTICO-RICREATIVO.....
11. SETTORI VARI.....
12. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. SETTORE EDILIZIO

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di vegetazione erbacea.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

Ogni intervento edilizio, in ambito urbano ed extra-urbano, deve rispettare le seguenti condizioni:

- non essere soggetto a PdC (Permesso di Costruire).
- non comportare un aumento di volume o di superficie maggiore del 20%.
- non prevedere la chiusura delle cavità presenti nelle pareti esterne dell'edificio e negli elementi di copertura (coppi, tegole, ecc.) e degli aggetti del tetto.
- non interessare, anche con il cantiere, aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non interessare un edificio che abbia queste caratteristiche:
 - sottoposto a vincolo culturale, ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42/04.
 - diruto accatastato nella categoria catastale F/2.
 - presenza di chiroteri (roost, luoghi di svernamento, rifugi riproduttivi o nursery) e/o presenza di uccelli sinantropi (rondini, rondoni, balestrucci, rapaci notturni).

costituiscono un'eccezione gli impianti idraulici appartenenti ai Consorzi di Bonifica, qualora in condizioni di esercizio.

1. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

A - Gli interventi edilizi sotto indicati, e le relative varianti, sono possibili sia in ambito urbano che in ambito extra-urbano.

- intervento di manutenzione ordinaria.
- intervento di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kilowatt (kW).
- intervento volto all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata.
- realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, purché in aree agricole in attualità di coltura.
- realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali, anche per aree di sosta, che siano permeabili, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
- realizzazione di opere esterne per l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine.
- modifica funzionale di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria.
- messa in opera, sostituzione e manutenzione di pannelli solari, termici o fotovoltaici, posizionati sugli edifici di qualsiasi genere o su strutture esistenti.
- messa in opera, sostituzione e manutenzione di lucernai.
- messa in opera, sostituzione e manutenzione di antenne e parabole per servizi radiotelevisivi a servizio degli edifici.
- installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (gpl) di capacità complessiva non superiore a 13 mc, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 128/06.
- posa, sostituzione e manutenzione di vasche e di sistemi di trattamento delle acque reflue, singoli serbatoi, bombole, cisterne, sia interrati che fuori terra.
- mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.
- realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di opere interne agli edifici esistenti riguardanti anche parti strutturali, opere di sicurezza statica anche a fini sismici e modifiche dei prospetti.
- modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa.
- modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio di impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.
- realizzazione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione e/o tettoie, pergolati e gazebo, di superficie non superiore a 25 mq.
- installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti.
- allacciamenti di servizi (elettrico, idrico, telefonico, energetico, ecc.) alla rete principale esistente.
- realizzazione di captazione di acque sotterranee ad uso domestico, purché realizzate in aree pertinenziali degli edifici.

2. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

A - Gli interventi edilizi sotto indicati, e le relative varianti, sono possibili solo all'interno del territorio urbanizzato.

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato.
- opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
- recinzioni, muri di cinta e cancellate.
- demolizioni parziali o integrali di manufatti edilizi.
- recuperi o risanamenti di aree libere urbane e interventi di rinaturalizzazione.

- interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili e/o strutture.
- opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione che non necessitano di permesso di costruire.
- parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9 della legge n. 122/89.
- mutamenti di destinazione d'uso senza opere che non comportano aumento del carico urbanistico.

3. MESSA IN OPERA DI MANUFATTI PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

A - L'intervento di messa in opera di manufatti per la fruizione turistico-ricreativa è possibile a condizione che:

- i manufatti siano posti in prossimità di edifici o di infrastrutture viarie.
- i manufatti siano di modeste dimensioni (massimo 5 mq).

Non rientrano in questa casistica i seguenti manufatti: aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, tavoli, barbecue, passerelle, ponticelli, punti di ricarica e-bike, capanni di osservazione, torrette, capanni di caccia o altri manufatti simili.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa di cestini portarifiuti, fontanelle, rastrelliere portabiciclette, bacheche, staccionate o altri manufatti simili.

4. MANUTENZIONE DI AREE ATTREZZATE O MANUFATTI PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA O LA VIGILANZA

A - L'intervento di sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di aree attrezzate o manufatti per la fruizione turistico-ricreativa o la vigilanza è sempre possibile.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- sostituzione o manutenzione, ordinaria e straordinaria, di aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, tavoli, barbecue, passerelle, ponticelli, cestini portarifiuti, fontanelle, rastrelliere portabiciclette, punti di ricarica e-bike, bacheche, staccionate, capanni di osservazione, torrette, capanni di caccia o altre strutture simili.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

2. RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Tipologie

Le tipologie delle reti tecnologiche, degli impianti di trasporto a fune e degli impianti tecnologici sono le seguenti:

- Reti tecnologiche:
acquedotti, reti irrigue intubate, fognature, gasdotti, oleodotti, metanodotti, linee elettriche ed elettrodotti, linee telefoniche, linee di fibra ottica ed altre reti similari.
- Impianti di trasporto a fune: impianti di risalita (teleferiche, seggiovie, cabinovie, funivie, skilift, tappeti mobili, ecc.) ed altri impianti similari.
- Impianti tecnologici:
impianti di telefonia fissa e mobile, impianti per l'emittenza radiotelevisiva, cabine telefoniche o elettriche, sistemi ed antenne di telecontrollo, depositi di gas ad uso familiare ed altri impianti similari.

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di vegetazione erbacea.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI O IMPIANTI TECNOLOGICI

A - L'intervento di realizzazione di nuove reti o impianti tecnologici è possibile a condizione che:

- interessi solo il sedime di un'infrastruttura viaria, di piazzali o parcheggi esistenti.
- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie permanenti di accesso.
- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non siano realizzate aree di deposito permanenti di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
- si realizzi il cantiere sulle aree già occupate da un'infrastruttura viaria, da piazzali o parcheggi esistenti.
- vengano rimossi i manufatti o le linee esistenti non più in uso.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa di tubi dell'acquedotto o della fognatura interrati, posa di gasdotti interrati, posa di linee elettriche, di linee telefoniche o di fibra ottica interrate, realizzazione di cabine elettriche o telefoniche o altri interventi similari.

Non rientra in questa casistica la realizzazione di nuovi impianti di trasporto a fune in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

2. MANUTENZIONE DI RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O IMPIANTI TECNOLOGICI

A - L'intervento di sostituzione o manutenzione, ordinaria e straordinaria, di reti e impianti tecnologici esistenti è possibile a condizione che:

- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie permanenti di accesso.

- non siano realizzate aree di deposito permanenti di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
- si realizzi il cantiere sulle aree già occupate da un'infrastruttura viaria, da piazzali o parcheggi esistenti.
- non vi siano modifiche sostanziali del tracciato, di ubicazione o di tipologia.
- vengano rimossi i manufatti o le linee esistenti non più in uso.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, carrelli, cabine, pompe o altri manufatti similari, verifiche di apparecchiature varie.

5. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE SITUATA LUNGO LE RETI TECNOLOGICHE O ADIACENTE AGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti è possibile a condizione che:

- sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia situata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale è comprensiva delle fasi di depezzamento, ma non è comprensiva delle fasi di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi ubicati in montagna (oltre 600 m slm).

Non rientra in questa casistica il taglio raso e la potatura della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, presente al di sotto degli elettrodotti di alta e media tensione, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

B - L'intervento di taglio di potatura di alberi o arbusti presenti lungo le reti tecnologiche o adiacenti agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti è possibile a condizione che:

- la potatura sia effettuata esclusivamente per ridurre i rischi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla funzionalità delle reti o degli impianti tecnologici esistenti.
- sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente.
- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- l'intervento sia eseguito con tagli netti.

C - L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti è possibile a condizione che:

- sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

6. RINNOVO DI CONCESSIONI DI RETI TECNOLOGICHE, DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O DI IMPIANTI TECNOLOGICI

A - Il rinnovo di una concessione di reti, di impianti di trasporto a fune o di impianti tecnologici esistenti, quali metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche o altre reti o impianti tecnologici similari è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza della concessione sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- il rinnovo della concessione avvenga senza variazioni rispetto alla precedente concessione.
- non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi.

È facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo delle concessioni di sottoporre alla procedura di Screening quelle che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000.

Non rientra in questa casistica il rilascio di una nuova concessione, in quanto è soggetto alla procedura di Screening.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

3. INFRASTRUTTURE VIARIE

Tipologie

Le tipologie delle infrastrutture viarie sono le seguenti:

- Ferrovie;
- Strade;
- Piste forestali;
- Sentieri;
- Piste da sci.

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di vegetazione erbacea.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. MESSA IN OPERA, REALIZZAZIONE, SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE DI MANUFATTI A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI

Le tipologie di intervento a servizio delle infrastrutture viarie esistenti sono le seguenti:

- Opere di regimazione idraulica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di cunette, tombini, caditoie, taglia-acqua, guadi ed altri manufatti simili compresi gli interventi di rimozione di sedimenti litoidi o lignei che creano ostacolo al deflusso delle acque.

- Impianti di illuminazione al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di pali, lampade, cavi o altri manufatti simili.

- Barriere di protezione o barriere fonoassorbenti al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di guard-rail, new jersey, staccionate, barriere antirumore o altri manufatti simili.

- Pavimentazione/fondo stradale al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- rifacimento del manto bituminoso, rifacimento del sottofondo stradale, sistemazione di pavimentazioni in pietra, ricarica di ghiaia, sistemazione delle banchine stradali, rimozione di sassi, terra o altri materiali dalla sede stradale, livellamento del terreno lungo il tracciato, posa o rifacimento di gradini nei sentieri o altri interventi simili.

- Segnaletica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di semafori, cartelli pubblicitari, sbarre o altri manufatti simili, realizzazione o rifacimento della segnaletica stradale orizzontale o verticale.

- Manutenzione, ordinaria o straordinaria, delle opere di stabilizzazione delle scarpate relative alle infrastrutture viarie esistenti.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- sostituzione o manutenzione, ordinaria e straordinaria, di palificate, palizzate, grate, gabbionate, muri o altri manufatti simili.

A - L'intervento di messa in opera, realizzazione, sostituzione o manutenzione di manufatti a servizio di infrastrutture viarie esistenti è possibile a condizione che:

- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie permanenti di accesso.
- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non siano realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali.
- si realizzi il cantiere sulle aree già occupate dall'infrastruttura viaria, da piazzali o parcheggi.
- non vi siano modifiche significative del tracciato o di ubicazione.
- i nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno.
- la posa di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna.
- i lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica significativa della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive.

Non rientra in questa casistica la posa di impianti di illuminazione ex-novo nelle piste da sci, in quanto è soggetta alla procedura di Screening.

2. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE SITUATA LUNGO LE INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI

A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, presente in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti, è possibile a condizione che:

- il taglio sia effettuato esclusivamente per ridurre i rischi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.
- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.
- l'intervento sia eseguito con tagli netti.

B - L'intervento di taglio di potatura di alberi o arbusti presenti lungo le infrastrutture viarie esistenti è possibile a condizione che:

- la potatura sia effettuata esclusivamente per rimuovere rami secchi, lesionati o ammalati, per ridurre i rischi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.
- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.
- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- l'intervento sia eseguito con tagli netti.

C - L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente lungo le infrastrutture viarie esistenti è possibile a condizione che:

- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

4. SETTORI AGRICOLTURA, ARBORICOLTURA, ZOOTECCIA E ACQUACOLTURA

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di vegetazione erbacea.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE PRATICHE AGRICOLE

Sezione 1

Le tipologie delle aree agricole di cui al presente punto, qualora in attualità di coltura, sono le seguenti:

- Seminativi.
- Frutteti.
- Uliveti.
- Vigneti.
- Vivai.
- Orti.
- Impianti di arboricoltura da legno.

A – Lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole nelle aree di cui alla Sezione 1 sopra indicata è sempre possibile, purché in attualità di coltura.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- lavorazione del terreno, manutenzione delle scoline, semina, trapianto, piantumazione, irrigazione, sfalcio/trinciatura dell'erba, pacciamatura, distribuzione di fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci, raccolta dei prodotti, modifica della coltura agraria in atto, abbattimento, sostituzione o potatura delle piante coltivate, posizionamento di apiari, abbruciamento dei residui di potatura o delle lavorazioni agricole, taglio colturale di diradamento selettivo o altre attività similari.

B – L'intervento di utilizzazione o il taglio colturale di diradamento selettivo in un impianto di arboricoltura da legno è possibile a condizione che:

- l'impianto di arboricoltura da legno non sia stato abbandonato e, quindi, non abbia un'età superiore al turno massimo di utilizzo.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).

C - L'intervento di eliminazione delle piante di un frutteto, di un uliveto, di un vigneto o di un vivaio è possibile a condizione che:

- l'impianto non sia stato abbandonato e, quindi, non sia insediata una vegetazione arbustiva o arborea con una copertura maggiore del 20%.

D - L'intervento di messa a dimora di alberi o arbusti nei terreni agricoli in attualità di coltura di cui alla Sezione 1 è sempre possibile.

E – La messa in atto di misure di prevenzione dei danni da fauna nei terreni agricoli in attualità di coltura attraverso l'uso di dissuasori per avifauna (palloni predator, palloni aquilone ad elio, nastri e aquiloni riflettenti, sagome di rapaci, reti antiuccelli), dissuasori acustici, ad ultrasuoni e

repellenti per ungulati, è possibile a condizione che:

- interessino solo le aree agricole di cui alla Sezione 1.
- siano posizionati o distribuiti solo nel periodo di semina/trapianto o con coltura in atto.

Non rientrano in queste casistiche gli interventi che ricadono nelle aree naturali o seminaturali, gli abbruciamenti delle stoppie e l'assegnazione o il rinnovo delle concessioni delle aree demaniali a fini agricoli, in quanto sono soggetti alla procedura di Screening.

Sezione 2

Le tipologie delle aree agricole di cui al presente punto sono le seguenti:

- Prati.
- Prati stabili.
- Prati-pascoli.
- Pascoli.

A – Lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole di gestione della vegetazione erbacea nelle aree di cui alla Sezione 2 sopra indicata è sempre possibile.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- sfalcio/trinciatura dell'erba, raccolta del fieno, manutenzione dei pascoli con salvaguardia delle piante arboree isolate o a gruppi e della flora protetta, manutenzione ordinaria dei fossi, irrigazione, distribuzione di fertilizzanti o di ammendanti, trasemina, posizionamento degli apiari o altre attività similari.

B - La realizzazione di formazioni vegetali arboreo-arbustive (siepi, filari, boschetti) è possibile a condizione che:

- siano impiegate specie autoctone.
- non siano interessate superfici classificate come habitat o habitat di specie di interesse comunitario nella cartografia regionale.

C – La messa in atto di misure di prevenzione dei danni da fauna attraverso l'uso di dissuasori per avifauna (palloni predator, palloni aquilone ad elio, nastri e aquiloni riflettenti, sagome di rapaci, reti antiuccelli), dissuasori acustici, ultrasuoni e repellenti per ungulati è sempre possibile.

Non rientrano in queste casistiche le lavorazioni del terreno o i movimenti terra, la distribuzione di fitofarmaci, l'assegnazione o il rinnovo delle concessioni delle aree demaniali a fini agricoli, in quanto sono soggette alla procedura di Screening.

Sezione 3

- Castagneti da frutto.

A - L'intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di un castagneto in attualità di coltura è sempre possibile a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 64 del Regolamento forestale regionale n. 3 del 2018.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- ripuliture periodiche, taglio di polloni basali, taglio dell'erba o degli arbusti, potatura degli alberi, taglio delle piante in competizione con le piante di castagno da conservare, innesto

di piante di castagno, raccolta delle castagne, posizionamento degli apiari o altri interventi simili.

Non rientra in questa casistica l'abbattimento di piante di castagno di dimensioni superiori a 40 cm, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

2. REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO, DI FRUTTETI, DI ULIVETI, DI VIGNETI, DI VIVAI, DI SEMINATIVI

A – La realizzazione di un nuovo impianto di arboricoltura da legno, di frutteto, di uliveto, di vigneto, di vivaio, di seminativo è possibile a condizione che:

- sia effettuato su aree private.
- interessi un'area classificata come SAU, purché in attualità di coltura.
- non si proceda con la lavorazione di terreni saldi.

Non rientrano in questa casistica gli interventi che ricadono nelle aree naturali o seminaturali e l'assegnazione o il rinnovo delle concessioni delle aree demaniali a fini agricoli, in quanto sono soggetti alla procedura di Screening.

3. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLE AREE AGRICOLE

A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, presente nelle aree agricole in attualità di coltura è possibile a condizione che:

- non sia interessata una superficie maggiore di 100 mq/anno.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).

Non rientra in questa casistica l'eliminazione di siepi, filari alberati, piantate o boschetti in quanto questi interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

B - L'intervento di diradamento delle siepi presenti nelle aree agricole in attualità di coltura è possibile a condizione che:

- sia salvaguardata la linearità dell'elemento paesaggistico attraverso il mantenimento di parte della struttura del soprassuolo e la capacità di rinnovazione complessiva della siepe;
- sia assicurato il mantenimento di un adeguato numero di esemplari differenziati per specie e rappresentative dei diversi stadi di sviluppo presenti (almeno 15 piante ogni 100 m).
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).
- non si tratti dell'eliminazione permanente degli esemplari arborei e arbustivi, ma solo di un'utilizzazione periodica degli stessi.

Non rientra in questa casistica l'eliminazione di siepi, filari alberati, piantate o boschetti, in quanto questi interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

C - L'intervento di potatura di alberi o arbusti presenti nelle aree agricole in attualità di coltura è possibile a condizione che:

- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- l'intervento sia eseguito con tagli netti.

D - L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente nelle aree agricole in attualità di coltura è sempre possibile.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

4. MANUTENZIONE DELLE AREE AGRICOLE OGGETTO DI IMPEGNI AGRO-AMBIENTALI

A - L'intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di aree agricole oggetto di impegni agro-ambientali è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza del Piano di Sviluppo Rurale sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- la valutazione di incidenza del Piano di Sviluppo Rurale non abbia previsto l'obbligo di effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza per gli interventi in esame.
- siano rispettate le disposizioni indicate nei bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- manutenzione degli argini, sfalci dei prati, potature di alberi e arbusti, diradamenti di aree boscate, gestione dei livelli idrici delle zone umide o altri interventi simili.

5. IMPIEGO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI PER FINALITA' DI LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA

A - L'uso di specie animali e vegetali antagoniste per la lotta biologica e integrata in agricoltura è sempre possibile a condizione che siano utilizzati prodotti ammessi in agricoltura per le specifiche avversità.

6. SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE PRATICHE ZOOTECNICHE

A - L'allevamento del bestiame (bovino, bufalino, caprino, ovino, suino, avicunicolo, equino e di altre specie simili) è possibile a condizione che:

- si svolga nelle strutture regolarmente autorizzate (es. stalle).

B - L'allevamento del bestiame confinato in recinti all'aperto è possibile a condizione che:

- il pascolamento del bestiame avvenga in aree classificate come SAU già utilizzate allo stesso scopo almeno una volta negli ultimi 3 anni.

C - La realizzazione di piccoli invasi (max 100 mq) volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo è possibile a condizione che:

- siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna.
- ricadano su aree agricole di cui alle Sezioni 1 e 2.

D - La messa in atto di misure di prevenzione dei danni da fauna attraverso l'uso di dissuasori acustici o ad ultrasuoni per ungulati o carnivori è sempre possibile.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- pascolamento e allevamento del bestiame in aree agricole, posa di abbeveratoi o mangiatoie a servizio di aree a pascolo, realizzazione di piccoli invasi.

7. REALIZZAZIONE O MANUTENZIONE DI RECINZIONI IN AMBIENTI AGRICOLI

A - L'intervento di realizzazione di recinzioni fisse o mobili, anche elettrificate, nelle aree agricole per il contenimento del bestiame al pascolo, è possibile a condizione che:

- interessino solo le aree agricole in attualità di coltura di cui alle Sezioni 1 e 2.
- non siano di altezza maggiore di 2,5 m, comprensive dell'eventuale antisalto.
- consentano il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia per dimensionamento, tipologia e/o lasciando sufficiente spazio alla base (il filo inferiore sia posto ad un'altezza superiore a 20 cm da terra).
- non sia utilizzato filo spinato.

- non comporti nuova illuminazione di tipo permanente.
- non siano utilizzati gli alberi come sostegno della recinzione.
- non siano realizzate con basamento continuo in calcestruzzo.
- la superficie interessata da recinzioni fisse non sia maggiore di 5 ha;

B – L'intervento di realizzazione di recinzioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica è possibile a condizione che:

- interessino solo le aree agricole in attualità di coltura di cui alla Sezione 1.
- non siano di altezza maggiore di 2,5 m, comprensive dell'eventuale antisalto.
- non sia utilizzato filo spinato.
- non siano realizzate con basamento continuo in calcestruzzo.

C - La sostituzione o la manutenzione, ordinaria o straordinaria, delle recinzioni fisse e mobili, anche elettrificate, è sempre possibile.

8. REALIZZAZIONE O MANUTENZIONE DI MURETTI A SECCO

A – L'intervento di realizzazione o di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di muretti a secco nelle aree agricole è possibile a condizione che:

- non vi sia impiego di malta cementizia o di altro materiale sigillante.

9. SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE PRATICHE DI ITTICOLTURA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA

A - Lo svolgimento delle ordinarie pratiche di itticoltura, acquacoltura e molluschicoltura nelle aree autorizzate per tali attività e negli allevamenti è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza dell'autorizzazione sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- la messa in atto di misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica attraverso l'uso di barriere elettrificate perimetrali mobili o reti fisse, dissuasori per avifauna (palloni predator, palloni aquilone ad elio, nastri e aquiloni riflettenti, sagome di rapaci, reti antiuccelli a copertura di allevamenti ittici e di bacini di pesca sportiva), a condizione che:
 - le recinzioni interessino solo gli allevamenti ittici e i bacini di pesca sportiva.
 - le recinzioni consentano il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia per dimensionamento, tipologia e/o lasciando sufficiente spazio alla base (il filo inferiore sia posto ad un'altezza superiore a 20 cm da terra).
 - non sia utilizzato filo spinato.
 - non siano utilizzati gli alberi come sostegni della recinzione.
 - non sia realizzata con basamento continuo in calcestruzzo.
 - l'area oggetto dell'intervento sia inferiore a 2 ha.
 - le recinzioni mobili siano a carattere stagionale e provvisorio.
- i bacini di itticoltura e di pesca sportiva devono essere dotati di sistemi atti ad impedire la fuoriuscita della fauna ittica dagli scarichi di troppo pieno.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- gestione dei bacini di pesca sportiva, gestione ordinaria degli impianti di itticoltura e di acquacoltura intensiva, allevamento e raccolta di molluschi in mare o altre attività similari.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

5. SETTORE FORESTALE

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere. Devono essere, altresì, rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 64 del Regolamento forestale regionale n. 3 del 2018.

1. TAGLIO DI UTILIZZAZIONE DI UN BOSCO CEDUO SEMPLICE, INVECCHIATO, COMPOSTO O A STERZO, TAGLIO DI CONVERSIONE DI UN BOSCO CEDUO IN FUSTAIA O TAGLIO DI DIRADAMENTO DI UNA FUSTAIA (per uso commerciale del legname e per l'autoconsumo)

A - L'intervento di utilizzazione forestale di un bosco ceduo semplice, invecchiato o composto, di un taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o di un taglio di diradamento di una fustaia è possibile a condizione che:

- interessi al massimo una superficie di 2 ha/anno/proprietario, in caso di taglio di un bosco ceduo.
- interessi al massimo una superficie di 3 ha/anno/proprietario, in caso di taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o di un diradamento di una fustaia.
- gli alberi da rilasciare siano scelti tra i soggetti dominanti, di maggior diametro e di maggior pregio naturalistico, individuati tra le specie autoctone, privilegiando le specie meno rappresentate nel popolamento boschivo.
- sia situato nei territori di collina o montagna (oltre i 200 m slm).
- si mantengano alcuni nuclei di sottobosco arbustivo.
- non vi sia la totale asportazione della necromassa presente a terra e siano mantenuti alcuni tronchi a terra.
- le ramaglie o gli scarti di legname che non vengono asportati non siano depositati nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti, canneti, viabilità forestale o sentieri.

2. INTERVENTI VARI

A - Sono sempre possibili i seguenti interventi:

- Asportazione del materiale danneggiato e l'utilizzazione di sporadici fusti stroncati nei boschi interessati dal vento o da altre calamità naturali, a condizione che sia mantenuta in loco parte dei fusti morti e della necromassa presente a terra.
- Potatura e spalcatura dei rami secchi, nei casi previsti dal Regolamento forestale.
- Prelievo di legna morta a terra.
- Raccolta di frutti o di semi forestali, nei casi previsti dal Regolamento forestale.

3. INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN RIMBOSCHIMENTO

A - L'intervento di manutenzione di un rimboschimento è possibile a condizione che:

- l'impianto abbia un'età inferiore a 20 anni.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- lavorazione del terreno, irrigazione, sfalcio/trinciatura dell'erba infestante, pacciamatura, distribuzione di fertilizzanti, di ammendanti o di prodotti antiparassitari, difesa fitosanitaria, protezione dalla fauna selvatica, sostituzione delle fallanze, spalcatura, potatura ed altre attività simili.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

6. GESTIONE DEL VERDE URBANO E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale o di vegetazione erbacea.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE NEL TERRITORIO URBANIZZATO E NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI (aree cortilive, parchi o giardini, di proprietà pubblica o privata)

A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, nel territorio urbanizzato e nelle aree di pertinenza degli edifici è possibile a condizione che:

- non sia interessata una superficie maggiore di 100 mq/anno.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).

Non rientra in questa casistica l'eliminazione di siepi, filari alberati, piantate, boschetti o boschi, né il taglio di utilizzazione forestale di un bosco in quanto questi interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

B – L'intervento di taglio di potatura di alberi o arbusti presenti nel territorio urbanizzato e nelle aree di pertinenza degli edifici è possibile a condizione che:

- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- l'intervento sia eseguito con tagli netti.

C – L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente nel territorio urbanizzato e nelle aree di pertinenza degli edifici è sempre possibile.

D – L'intervento di messa a dimora di alberi o arbusti nel territorio urbanizzato e nelle aree di pertinenza degli edifici è sempre possibile.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

7. ACQUE LENTICHE

Tipologie

Le tipologie di acque lentiche sono le seguenti:

- Zone umide;
- Paludi;
- Valli;
- Lagune;
- Laghetti;
- Bacini naturali o artificiali;
- Fontanili;
- Risorgive;
- Maceri;
- Pozze di abbeverata;
- Stagni;
- Prati umidi.

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione bituminosa utilizzati per l'installazione delle aree di cantiere.

1. GESTIONE DEI LIVELLI IDRICI DELLE ACQUE LENTICHE

A – La gestione dei livelli idrici delle zone identificate come acque lentiche è possibile a condizione che:

- le modifiche significative dei livelli idrici non siano effettuate dal 15 marzo al 15 luglio, tranne quelle derivanti da motivi di sicurezza idraulica o negli invasi appositamente realizzati per l'erogazione di servizi (es. invasi a scopo irriguo).

Non rientra in questa casistica il prosciugamento, permanente o temporaneo, delle zone identificate come acque lentiche, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DELLE ACQUE LENTICHE

A – L'intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, degli argini delle zone identificate da acque lentiche è possibile a condizione che.

- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.

Non rientrano in questa casistica i lavori che comportino il prosciugamento, permanente o temporaneo, delle zone identificate come acque lentiche, nonché la distruzione significativa del canneto, in quanto gli interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

3. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE AREE CON ACQUE LENTICHE

A – L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva, viva o morta, presente in una fascia di 10 m dalle acque lentiche è possibile a condizione che:

- non sia interessata una superficie maggiore di 100 mq/anno.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).

- non sia effettuato su di una superficie superiore al 50% di quella esistente.

Non rientra in questa casistica l'eliminazione di siepi e boschetti in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

B - L'intervento di taglio del canneto o di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente all'interno delle acque lentiche è possibile a condizione che:

- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).

- non sia effettuata su di una superficie superiore al 50% di quella esistente.

C - L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente in una fascia di 10 m dalle acque lentiche è possibile condizione che:

- non sia effettuato su di una superficie superiore al 50% di quella esistente ogni anno.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

8. ACQUE LOTICHE

Tipologie

I P/P/P/I/A sotto indicati si riferiscono a corsi d'acqua naturali o artificiali i quali comprendono le seguenti aree:

- Alveo;
- Sponda;
- Golena;
- Corpo arginale;
- Cassa di espansione.

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm, qualora stabili (sane e non inclinate).

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE SITUATA LUNGO I CORSI D'ACQUA NATURALI

Le tipologie di corsi d'acqua naturali sono le seguenti:

- Corsi d'acqua naturali: fiumi, torrenti e rii.

A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea, viva o morta, situata lungo i corsi d'acqua naturali è possibile a condizione che:

- sia motivato da esigenze di sicurezza idraulica.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area (alveo, sponde, golene, corpi arginali e casse di espansione) sia situata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale è comprensiva delle fasi di depezzamento, ma non è comprensiva delle fasi di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi in montagna (oltre 600 m slm).
- sia interessato al massimo il 30% della vegetazione (taglio selettivo) presente nelle sponde, nelle golene e all'interno delle casse di espansione e interessi, in particolare, le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili; nei corpi arginali e nell'alveo il taglio può interessare anche il 100% della vegetazione presente (taglio a raso).
- sia interessata una sola sponda (taglio a sponde alternate) e l'intero alveo; nei corpi arginali il taglio della vegetazione può interessare entrambe le sponde.
- sia effettuato una sola volta all'anno; il successivo intervento sulla stessa superficie potrà essere effettuato dopo un periodo di 5 anni dal precedente intervento di taglio.
- non sia effettuato lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie nelle sponde e nelle golene; l'intervento di rimozione di ceppaie presenti sugli argini dei corsi d'acqua naturali è possibile a condizione che l'intervento sia determinato dall'esigenza di garantire la sicurezza idraulica.

B - L'intervento di taglio di potatura di alberi e arbusti presenti lungo i corsi d'acqua naturali è possibile a condizione che:

- la potatura sia effettuata esclusivamente per rimuovere rami secchi, lesionati o ammalati o per ridurre i rischi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali.
- non si effettuino tagli di capitozzatura.

- l'intervento sia eseguito con tagli netti.
- C - L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto presente lungo i corsi d'acqua naturali è possibile a condizione che:
 - non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area (alveo, sponde, golene e casse di espansione) sia situata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); nei corpi arginali e in montagna (oltre 600 m slm) il taglio e lo sfalcio/trinciatura della vegetazione possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
 - interessi una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; nei corpi arginali lo sfalcio/trinciatura può interessare entrambe le sponde.
 - l'intervento di taglio, di sfalcio/trinciatura della vegetazione arbustiva o erbacea e del canneto può essere effettuato anche più volte all'anno.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

2. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE SITUATA LUNGO I CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI

Le tipologie di corsi d'acqua artificiali sono le seguenti:

- Corsi d'acqua artificiali: canali con larghezza del fondo maggiore di 5 m.
- Corsi d'acqua artificiali: canali con larghezza del fondo minore di 5 m.
- A - L'intervento di taglio raso della vegetazione arborea, viva o morta, situata lungo i canali di qualsiasi larghezza del fondo è possibile a condizione che:
 - non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio; tale limitazione temporale è comprensiva delle fasi di depezzamento, ma non è comprensiva delle fasi di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali.
 - sia interessato al massimo il 30% della biomassa (taglio selettivo) presente nelle sponde e nelle golene e all'interno delle casse di espansione e interessi, in particolare, le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte o instabili; nei corpi arginali e nell'alveo il taglio può interessare anche il 100% della vegetazione presente (taglio a raso).
 - sia interessata una sola sponda (taglio a sponde alternate) e l'intero alveo; nei corpi arginali il taglio della vegetazione può interessare entrambe le sponde.
 - sia effettuato una sola volta all'anno; il successivo intervento sulla stessa superficie potrà essere effettuato dopo un periodo di 5 anni dal precedente intervento di taglio nei canali con larghezza del fondo maggiore di 5 m e dopo 3 anni dal precedente intervento di taglio nei canali con larghezza del fondo minore di 5 m.
- B - L'intervento di taglio di potatura di alberi e arbusti presenti lungo i canali è possibile a condizione che:
 - la potatura sia effettuata esclusivamente per rimuovere rami secchi, lesionati o ammalati per ridurre i rischi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali.
 - non si effettuino tagli di capitozzatura.
 - l'intervento sia eseguito con tagli netti.
- C - L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto presente lungo i canali con larghezza del fondo maggiore di 5 m è possibile a condizione che:
 - non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio (alveo, sponde, golene e casse di espansione). nei corpi arginali il taglio e lo sfalcio/trinciatura della vegetazione possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

- sia interessata una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua.
- sia effettuato anche più volte all'anno.

Nei canali con larghezza del fondo minore di 5 m l'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno, può interessare entrambe le sponde (intera sezione) e può essere effettuato anche più volte all'anno.

Non rientra in questa casistica il diserbo con prodotti chimici, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

3. ESPURGHI E RISAGOMATURE DEI CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI

A – L'intervento di espurgo o di risagomatura dei canali è possibile a condizione che:

- canali con larghezza del fondo maggiore di 5 m: non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio.
- canali con larghezza del fondo minore di 5 m: l'espurgo o la risagomatura possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

B - L'intervento di espurgo o di risagomatura dei canali per una lunghezza inferiore a 1 km ricompresa nel sito Natura 2000 può essere effettuato nell'arco di 1 solo anno.

C – L'intervento di espurgo o di risagomatura dei canali per una lunghezza compresa tra 1 km e 3 km ricompresa nel sito Natura 2000 deve essere suddiviso in almeno 2 lotti, di dimensioni simili, e realizzati in 2 o più anni.

D – L'intervento di espurgo o di risagomatura dei canali per una lunghezza maggiore di 3 km ricompresa nel sito Natura 2000 deve essere suddiviso in almeno 3 lotti, di dimensioni simili, e realizzati in 3 o più anni.

4. MANUTENZIONE DEI MANUFATTI E DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PRESENTI NEI CORSI D'ACQUA

Le tipologie dei manufatti e delle opere di difesa del suolo e di gestione della risorsa idrica presenti nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, sono le seguenti:

- Opere di regimazione idraulica: dighe, briglie, rampe, soglie, traverse, casse di espansione ed altri manufatti similari.
- Opere di difesa spondale: scogliere, pennelli, repellenti, gabbionate e muri ed altri manufatti similari.
- Manufatti idraulici: impianti idrovori, chiaviche, paratoie, sfioratoi, botti-sifone, postazioni di pompaggio, scolmatori, opere di presa, opere di scarico, rincolli, appostamenti idraulici, cabine, manufatti di servizio ed altri manufatti similari.
- Infrastrutture viarie: ponti, guadi, passerelle ed altri manufatti similari.

A - L'intervento di sostituzione o manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, dei manufatti e delle infrastrutture viarie presenti nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, è possibile a condizione che:

- si tratti di interventi di restauro, ripristino, risanamento conservativo o pulizia delle opere e dei manufatti.
- l'eventuale taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva finalizzato all'accesso all'area di cantiere sia limitato al minimo indispensabile.
- in corrispondenza di opere, manufatti e infrastrutture viarie quali: ponti, guadi, passerelle, briglie, soglie, rampe, traverse, imbocchi delle casse di espansione, opere di presa o di

scarico, è ammesso il taglio raso della vegetazione ripariale arborea e arbustiva al massimo per un tratto di 50 m a monte e a valle delle opere;

- siano adottati gli accorgimenti per tutelare la fauna ittica, provvedendo al suo eventuale spostamento in luoghi idonei, per ridurre al minimo l'intorbidamento delle acque e per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti ed il prosciugamento del corso d'acqua.
- in caso di lavori che interessino la modifica del fondo del corso d'acqua i lavori devono essere eseguiti in modo tale che il fondo presenti caratteristiche morfologiche seminaturali (irregolarità, presenza di materiale litoide di varie dimensioni, presenza di buche, ecc.), al fine di non determinare una banalizzazione dell'ambiente fluviale.

Non rientrano in questa casistica il rifacimento totale con o senza incremento delle dimensioni o le costruzioni ex-novo delle opere e dei manufatti di difesa del suolo e di gestione della risorsa idrica o la movimentazione di materiale dell'alveo di qualsiasi genere e scopo, in quanto questi interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

B - L'intervento di ricarico arginale con terreno di riporto o il rifacimento totale di un argine per una lunghezza massima di 500 m sono sempre possibili.

Non rientrano in questa casistica il rifacimento totale di lunghezza maggiore di 500 m o le costruzioni ex-novo degli argini in quanto gli interventi sono soggetti alla procedura di Screening.

5. MESSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI MODESTA ENTITA'

A - L'intervento di messa in opera, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di strumentazione per la misurazione delle piene o degli agenti atmosferici (temperatura, vento, pioggia, neve, ecc.), della segnaletica o di manufatti è possibile a condizione che:

- non sia necessario deviare il corso d'acqua.
- non sia necessario variare i livelli idrometrici del corso d'acqua.
- i manufatti siano posti in prossimità di edifici o di infrastrutture viarie.
- i manufatti siano di modeste dimensioni (massimo 10 mq).

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione di pluviometri, anemometri, idrometri, segnaletica, pozzetti o altra strumentazione similare.

6. RACCOLTA DI LEGNAME FLUITATO PRESENTE NEI CORSI D'ACQUA

A - L'intervento di raccolta di legname fluitato presente nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, è possibile a condizione che:

- la raccolta del legname fluitato non sia effettuata dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia situata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non si applica in montagna (oltre 600 m slm).
- la raccolta sia limitata al prelievo del legname già sradicato in quanto non è ammesso il taglio e l'asportazione di piante vive, seppure deperienti, o morte, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, qualora in piedi o ancora radicate.
- la raccolta del legname fluitato sia finalizzata al solo autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale (25 tonnellate/anno).
- la raccolta del legname fluitato sia effettuata solo in aree pubbliche.
- non siano realizzati movimenti di inerti in alveo.
- non sia deviato il corso dell'acqua.
- non sia variato il livello idrometrico del corso d'acqua.

- i mezzi impiegati per la raccolta del legname fluitato circolino esclusivamente sulla viabilità esistente, senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o ad altre aree naturali o seminaturali.

Non rientra in questa casistica la raccolta del legname fluitato finalizzata a garantire la sicurezza idraulica del territorio, qualora sia effettuata dai soggetti gestori dei corsi d'acqua naturali o artificiali o da loro incaricati a condizione che:

- la rimozione del legname fluitato sia limitata al prelievo del legname già sradicato in quanto non è ammesso il taglio e l'asportazione di piante vive, seppure deperienti, morte, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, qualora in piedi o ancora radicate.
- non siano realizzati movimenti di inerti in alveo.
- non sia deviato il corso dell'acqua.
- non sia variato il livello idrometrico del corpo idrico.
- i mezzi impiegati per la rimozione del legname fluitato accedano all'alveo utilizzando gli accessi esistenti e senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi.
- siano rimossi e smaltiti tutti i rifiuti reperiti in loco.

7. RIMOZIONE DI LEGNAME FLUITATO PRESENTE NEI CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI IN PROSSIMITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI OPERE O MANUFATTI

Le tipologie dei manufatti e delle opere presenti nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, sono le seguenti:

- Opere di regimazione idraulica:
dighe, briglie, rampe, soglie, traverse, casse di espansione ed altri manufatti similari.
- Manufatti idraulici:
impianti idrovori, chiaviche, paratoie, sfioratoi, botti-sifone, postazioni di pompaggio, scolmatori, opere di presa, opere di scarico, rincolli, appostamenti idraulici, cabine, manufatti di servizio ed altri manufatti similari.
- Infrastrutture viarie:
ponti, guadi, passerelle ed altri manufatti similari.

A - L'intervento di rimozione di legname fluitato presente nei corsi d'acqua, naturali o artificiali, ad una distanza massima di 100 m dalle opere, dai manufatti e dalle infrastrutture sopra indicati è possibile a condizione che:

- la rimozione del legname fluitato sia effettuata dai soggetti gestori delle opere o dei manufatti, dai soggetti gestori dei corsi d'acqua o da loro incaricati.
- la rimozione del legname fluitato sia limitata al prelievo del legname già sradicato in quanto non è ammesso il taglio e l'asportazione di piante vive, seppure deperienti, morte, compreso lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie, qualora in piedi o ancora radicate.
- non siano realizzati movimenti di inerti in alveo.
- non sia deviato il corso dell'acqua.
- non sia variato il livello idrometrico del corso d'acqua.
- i mezzi impiegati per la rimozione del legname fluitato accedano all'alveo utilizzando gli accessi esistenti e senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi.
- siano rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti o reperiti in loco.

8. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE DA CORSI D'ACQUA NATURALI AD USO AGRICOLO O ZOOTECNICO O SUO RINNOVO

A – Il rinnovo della concessione o interventi manutentivi per la derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali ad uso agricolo o zootecnico sono possibili a condizione che:

- non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua.
- non sia abbattuta, tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva presente.
- non si realizzino nuove infrastrutture viarie permanenti.
- non sia prevista la trasformazione dell'uso del suolo.
- eventuali scavi o movimenti di terra o di inerti in alveo siano limitati alla realizzazione di opere provvisorie e stagionali (dighe in terra) di lunghezza non superiore a 50 metri ed altezza non superiore a 1,5 metri e che non interessano l'intera sezione dell'alveo.
- sia di tipo provvisorio e stagionale.
- non sia realizzata in acque lentiche.
- non sia realizzata usando acque sorgentizie.
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua.

B – Il rinnovo di una concessione per la derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali o artificiali ad uso agricolo o zootecnico che non rientra nella casistica indicata al precedente punto A, è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza della concessione di derivazione dell'acqua sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- non sia variato il quantitativo derivato e il punto di prelievo.
- non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua.
- non sia abbattuta, tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva presente.
- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie permanenti.
- non sia prevista la trasformazione dell'uso del suolo.
- non siano previsti scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo.
- non sia realizzata in acque lentiche.
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua.

È facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo delle concessioni di sottoporre alla procedura di Screening quelle che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000.

C – Il prelievo di acqua superficiale da corsi d'acqua artificiali ad uso agricolo o zootecnico è sempre possibile.

9. RINNOVO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI UNO SPAZIO D'ACQUA DEMANIALE

A - Il rinnovo di una concessione di occupazione di uno spazio d'acqua demaniale è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza della concessione dell'area sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- il rinnovo della concessione avvenga senza variazioni rispetto alla precedente concessione.
- non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi.
- la richiesta di concessione sia per motivi di lavoro o diportistici.
- in caso di attracchi l'area in concessione sia di modeste dimensioni: 1 posto barca oppure con un fronte massimo di 10 m del corso d'acqua.
- in caso di scarichi questi siano a norma per gli aspetti igienico-sanitari.
- non sia abbattuta o tagliata la vegetazione arborea e arbustiva presente.
- lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato anche più volte all'anno.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- rinnovo di concessioni di attracchi, pontili o imbarcaderi esistenti o altre strutture similari, scarichi idrici.

È facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo

delle concessioni di sottoporre alla procedura di Screening quelle che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000.

Non rientra in questa casistica il rilascio di nuove concessioni di occupazione di aree demaniali, in quanto è soggetto alla procedura di Screening.

10. RINNOVO DI CONCESSIONI DEMANIALI PER LO SFALCIO DEGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA

A - Il rinnovo di una concessione di un'area demaniale per lo sfalcio/trinciatura degli argini dei corsi d'acqua, naturali o artificiali è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza della concessione dell'area sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- il rinnovo della concessione avvenga senza variazioni rispetto alla precedente concessione.
- non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi.
- l'area di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea sia limitata ai soli corpi arginali.
- non sia abbattuta o tagliata la vegetazione arborea e arbustiva presente.
- lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato anche più volte all'anno.

È facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo delle concessioni di sottoporre alla procedura di Screening quelle che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000.

Non rientrano in questa casistica il rilascio di nuove concessioni di aree demaniali per lo sfalcio/trinciatura degli argini dei corsi d'acqua e il rinnovo di concessioni di sfalcio/trinciatura di altre aree demaniali (es. golene) o per altri scopi (coltivazioni, impianti arborei, ecc.), in quanto sono soggetti alla procedura di Screening.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

9. DIFESA DELLA COSTA

Tipologie

Le tipologie delle aree della costa sono le seguenti:

- Spiagge emerse.
- Spiagge sommerse.
- Foci di corsi d'acqua naturali o artificiali.

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva, ma possono prevedere lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.

Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA

A - L'intervento di ripascimento della spiaggia emersa e della prima linea di spiaggia sommersa nei quali si è registrata una perdita di materiale sabbioso è possibile a condizione che:

- l'area di approvvigionamento del materiale sabbioso e l'area di ripascimento siano aree urbanizzate e/o attrezzate per la fruizione turistica.
- il ripascimento sia al massimo di 50 mc per metro lineare di spiaggia.
- vi sia movimentazione e riposizionamento di sabbia entro il medesimo comparto.
- vi sia il prelievo di sabbia in zone di accumulo e il trasferimento diretto alle zone in erosione.
- si possa utilizzare anche sabbia proveniente dalla pulizia della spiaggia o da casse di colmata.
- si possono realizzare trappole o barriere soffolte.
- non siano interessate aree di nidificazione di specie ornitiche (es. fratino), qualora opportunamente segnalate.

2. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA

A - L'intervento di sostituzione o manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di difesa della costa esistenti sulle spiagge o alla foce dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, è possibile a condizione che:

- non siano interessate aree di nidificazione di specie ornitiche (es. fratino), qualora opportunamente segnalate.

Non rientrano in questa casistica il rifacimento totale o le costruzioni ex-novo delle opere e dei manufatti di difesa della costa, in quanto sono soggette alla procedura di Screening.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- rifacimento parziale di scogliere, muri o altri manufatti similari.

3. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANTENIMENTO O RIPRISTINO DI DUNE ARTIFICIALI

A - L'intervento di mantenimento o ripristino di dune artificiali è possibile a condizione che:

- il ripascimento di sabbia avvenga con il materiale dello stesso arenile.
- l'area di realizzazione delle dune artificiali sia urbanizzata e/o attrezzata per la fruizione turistica.

- non siano interessate aree di nidificazione di specie ornitiche (es. fratino), qualora opportunamente segnalate.

Non rientra in questa casistica il ripristino di dune naturali, in quanto l'intervento è soggetto alla procedura di Screening.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- realizzazione nel periodo autunnale e invernale e successiva rimozione in primavera di dune artificiali per la difesa degli stabilimenti balneari.

4. MESSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI MODESTA ENTITA'

A - L'intervento di messa in opera, sostituzione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, di strumentazione, segnaletica o manufatti è sempre possibile a condizione che:

- i manufatti siano posti in prossimità di edifici o di infrastrutture viarie.
- i manufatti siano di modeste dimensioni (massimo 10 mq).

Casistica esemplificativa di riferimento:

- posa, sostituzione o manutenzione di pluviometri, anemometri, segnaletica, pozzetti o altra strumentazione simile.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

10. SETTORE TURISTICO-RICREATIVO

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva, ma possono prevedere lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE-SPORTIVE ORGANIZZATE

Ambito 1: Ambito urbano / Territorio urbanizzato

A – L'organizzazione e lo svolgimento di attività turistico-ricreative-sportive ubicate all'interno del territorio urbanizzato è possibile a condizione che:

- non siano utilizzati fuochi pirotecnici.
- non siano rilasciati oggetti in atmosfera (palloncini, lanterne cinesi o oggetti simili).

Casistica esemplificativa di riferimento:

- organizzazione e realizzazione all'interno del territorio urbanizzato di manifestazioni, gare, spettacoli, concerti, fiere, mercati, eventi culturali o religiosi o attività di fruizione (turistica, ricreativa, culturale), attività sportive (agonistiche e non agonistiche) che possono anche prevedere l'utilizzo di veicoli a motore.

Ambito 2: Ambito extra-urbano

A – L'organizzazione e lo svolgimento di attività culturali-turistico-ricreative-sportive ubicate all'esterno del territorio urbanizzato è possibile a condizione che:

- si svolgano esclusivamente su infrastrutture viarie e sentieristiche/piste esistenti (asfaltate o non asfaltate), piazzali o parcheggi, spiazzi liberi e privi di vegetazione, purché aperti alla libera circolazione delle persone e dei mezzi; in caso di attività che si svolgono su piste da sci queste si devono svolgere esclusivamente durante il periodo di innevamento.
- non si utilizzino veicoli a motore (auto, moto, imbarcazioni, aeromobili, elicotteri, ultraleggeri, aeromodelli, droni o altri velivoli a motore), ad esclusione di quelli impiegati per l'organizzazione, la vigilanza o il soccorso.
- non siano utilizzati fuochi pirotecnici.
- non siano rilasciati oggetti in atmosfera (palloncini, lanterne cinesi o oggetti simili).
- non siano utilizzati impianti di illuminazione o di amplificazione di suoni.
- siano opportunamente segnalate le aree di sosta per gli spettatori.
- non siano effettuati abbattimenti della vegetazione arborea o arbustiva presente nell'area di svolgimento della manifestazione.
- non siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti durante la posa della segnaletica per indicare il percorso.
- i partecipanti siano obbligati a mantenersi sul percorso autorizzato.
- siano interamente rimossi, al termine della manifestazione, tutti i manufatti e la segnaletica apposta per indicare il percorso.
- siano raccolti e smaltiti gli eventuali rifiuti dispersi dai partecipanti e dagli spettatori.

Non rientra in questa casistica, in quanto sono soggette alla procedura di Screening, lo svolgimento all'esterno del territorio urbanizzato, di:

- manifestazioni motoristiche, competitive o non competitive, quali: rally, motoraduni, manifestazioni automobilistiche, gare motoristiche, gare di trial, di quad o di fuoristrada,

gare di motonautica, gare o manifestazioni con aeromodelli o droni o altri aeromobili o attività similari.

- spettacoli, concerti, fiere o mercati o attività similari.
- attività o manifestazioni organizzate su sentieri, piste forestali e altra viabilità qualora non aperti alla libera circolazione delle persone e dei mezzi.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- organizzazione e realizzazione all'esterno del territorio urbanizzato di gare podistiche o ciclistiche, manifestazioni ippiche, manifestazioni su piste da sci, eventi culturali o religiosi, escursioni o camminate competitive non competitive o altre attività similari.

B – L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni motoristiche all'esterno del territorio urbanizzato è possibile a condizione che:

- si svolgano esclusivamente su strade asfaltate, purché aperte alla libera circolazione delle persone e dei mezzi.
- siano effettuate in orario diurno.
- non siano utilizzati fuochi pirotecnici.
- non siano rilasciati oggetti in atmosfera (palloncini, lanterne cinesi o oggetti similari).
- non siano utilizzati impianti di illuminazione o di amplificazione di suoni.
- siano opportunamente segnalate le aree di sosta per gli spettatori.
- non siano effettuati abbattimenti della vegetazione arborea o arbustiva presente nell'area di svolgimento della manifestazione.
- non siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti durante la posa della segnaletica per indicare il percorso.
- i partecipanti siano obbligati a mantenersi sul percorso autorizzato.
- siano interamente rimossi, al termine della manifestazione, tutti i manufatti e la segnaletica apposta per indicare il percorso.
- siano raccolti e smaltiti gli eventuali rifiuti dispersi dai partecipanti e dagli spettatori.

Non rientra in questa casistica, in quanto sono soggette alla procedura di Screening, lo svolgimento, all'esterno del territorio urbanizzato, di:

- manifestazioni motoristiche, competitive o non competitive, quali: gare di moto da trial, di quad o di fuoristrada, gare di motonautica o attività similari.

Casistica esemplificativa di riferimento:

- organizzazione e realizzazione all'esterno del territorio urbanizzato di manifestazioni motoristiche, competitive o non competitive, quali: rally, motoraduni, manifestazioni automobilistiche, gare motoristiche o attività similari.

C – L'organizzazione e lo svolgimento di attività e sport fluviali (Canoa, rafting, trekking fluviale, ecc.) è possibile a condizione che:

- Non vengano realizzate opere e/o installazioni fisse e permanenti di ogni genere e materiale (ancoraggi, teleferiche, scavi, ecc.);
- Non avvenga la discesa contemporanea di un numero maggiore di 30 imbarcazioni di canoa/kayak;
- Non avvenga la discesa contemporanea di un numero maggiore di 10 imbarcazioni di rafting;
- Non avvenga la discesa contemporanea di un numero maggiore di 30 imbarcazioni Hydrospeed;
- Non avvenga la discesa contemporanea di un numero maggiore di 30 imbarcazioni di canoa/kayak;
- I gruppi organizzati che svolgono contemporaneamente l'attività di Trekking fluviale non possono essere costituiti da un numero maggiore di 30 persone.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

11. SETTORI VARI

Condizioni valide per tutti i P/P/P/I/A

I P/P/P/I/A non devono prevedere il taglio raso della vegetazione arborea e arbustiva, ma possono prevedere lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea.

L'intervento di taglio della vegetazione infestante è possibile a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), ailanto (*Ailanthus altissima*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

1. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI O ATTIVITÀ GIÀ NORMATI CON SPECIFICI DISCIPLINARI TECNICI REGIONALI

A – Gli interventi e le attività indicati in specifici Disciplinari tecnici regionali sono possibili a condizione che:

- la valutazione di incidenza del Disciplinare sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- la valutazione di incidenza del Disciplinare non abbia previsto l'obbligo di effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza per gli interventi in esame.

2. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI O ATTIVITÀ GIÀ VALUTATI IN PIANI O REGOLAMENTI DI SETTORE

A – Gli interventi e le attività indicati in specifici piani di settore (piani territoriali, urbanistici, piani della mobilità, piani forestali, piani faunistico-venatori, piani ittici pluriennali, ecc.), comprese le loro varianti, sono possibili a condizione che:

- la valutazione di incidenza del piano o del regolamento sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- la valutazione di incidenza del piano o del regolamento non abbia previsto l'obbligo di effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza per i singoli interventi attuativi.

Non rientrano in questa casistica le varianti ai Piani, in quanto sono soggette alla procedura di Screening.

3. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI O ATTIVITÀ SVOLTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI AEROMOBILI A MOTORE

A – Gli interventi e le attività svolti mediante l'utilizzo di aeromobili a motore, quali deltaplani a motore, ultraleggeri, aeromodelli o droni, con finalità ricreative, sono possibili a condizione che:

- non si sorvolino zone umide o pareti rocciose ad una quota inferiore ai 500 m.
- non si effettuino nelle ore notturne.

Non rientra in questa casistica l'utilizzo di elicotteri.

B – Gli interventi e le attività svolti mediante l'utilizzo di aeromobili a motore, quali deltaplani a motore, ultraleggeri, aeromodelli o droni, con finalità di studio, di ricerca, di lavoro, per rilievi tecnici o topografici o di soccorso sono sempre possibili.

Non rientra in questa casistica l'utilizzo di elicotteri.

C – Gli interventi e le attività svolti mediante l'utilizzo di velivoli non a motore, quali alianti o deltaplani, sono sempre possibili.

4. RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (AUA)

A - Il rinnovo di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) relative ad emissioni e scarichi nelle matrici ambientali acqua, suolo e aria, provenienti da diversi generi di siti e di attività produttive (industriali, agricole, artigianali e similari) è possibile a condizione che:

- la valutazione di incidenza dell'AUA sia stata positiva.
- siano rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.
- il rinnovo dell'AUA avvenga senza variazioni rispetto alla precedente autorizzazione.
- non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi.

È facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo delle autorizzazioni di sottoporre alla procedura di Screening quelle che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000

Non rientra in questa casistica il rilascio di nuove AUA, in quanto è soggetto alla procedura di Screening.

5. MONITORAGGI

A - L'attività di monitoraggio, censimento o studio che non preveda metodi invasivi (sondaggi, perforazioni, scavi, catture, raccolte, ecc.) è possibile a condizione che:

- sia svolta secondo protocolli scientifici riconosciuti e senza arrecare alcun disturbo agli animali.

Non rientrano in questa casistica l'attività di cattura, marcatura ed inanellamento di animali selvatici, i monitoraggi con l'ausilio di cani e le attività di prelievo di esemplari di flora o fauna anche se effettuati per scopi scientifici, in quanto sono soggetti alla procedura di Screening, tranne quelli autorizzati ai sensi dell'art. 11 del DPR 357/97).

6. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITÀ VARI

A - Le attività di seguito elencate sono sempre possibili.

- attività di vigilanza e controllo di varia natura: faunistico-venatoria, ittica, sicurezza idraulica, ambientale, antincendio e similari.
- attività di soccorso di persone o di animali domestici o selvatici.
- attività di raccolta di prodotti spontanei (es. funghi, mirtilli, asparagi, fragole, lamponi, ecc.).
- attività svolta mediante l'uso di metal detector, purché l'attività sia svolta in terreni privati ad uso agricolo in attualità di coltura di cui alla Sezione 1 (seminativi, frutteti, uliveti, vigneti, vivai, orti, impianti di arboricoltura da legno) o lungo le spiagge a condizione che non siano interessate aree di nidificazione di specie ornitiche (es. fratino) o di tartarughe marine, qualora opportunamente segnalate.
- intervento di ordinaria gestione delle piste da sci, compresa la movimentazione del solo manto nevoso.
- intervento di raccolta, rimozione e smaltimento di rifiuti dispersi nell'ambiente a condizione che non siano interessate aree di nidificazione di specie ornitiche (es. fratino), qualora opportunamente segnalate.
- intervento di dispersione in natura di ceneri di defunti o di animali di affezione, purché sia effettuata senza allestimento o posa di elementi commemorativi (es. cippo, croce, lapide, foto, ceri o oggetti similari) nel luogo di dispersione.

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento devono essere assoggettati alla procedura di Screening.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle modalità individuate, dalle eccezioni e dalle condizioni previste si evidenzia che:

- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50/16). L'esecuzione degli interventi dovrà comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all'Ente gestore che potrà richiedere eventuali misure di mitigazione;
- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi e le attività preposte all'ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela e sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
- la "disciplina" della prevalutazione si applica anche per interventi/attività localizzati negli elementi di Rete Ecologica laddove la valutazione di incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;
- l'autorità competente di riferimento ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o Valutazione di Incidenza appropriata.